



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI
COMITATI ANZIANI E ORTI
COORDINAMENTO PROVINCIALE MONZA E BRIANZA
E-MAIL: info@ancescaomonzabrianza.it
Sito internet: www.ancescaomonzabrianza.it
CELLULARE DEL COORD. Pres. Fernando Mignogna 3895543340

INCONTRI DI FORMAZIONE

“STATUTO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Leggi 383/2000, Decreto Legislativo 460/1997 e art 36 e seguenti del
codice civile

Relatore Fernando Mignogna

Carate Brianza, lì 15 giugno 2017

Come già detto nel precedente corso di formazione di contabilità non è nelle intenzioni dello scrivente e del direttivo provinciale delimitare l'autonomia gestionale dei vari presidenti delle associazioni appartenenti a questo coordinamento, ma semplicemente commentare insieme lo statuto base proposto dall'associazione nazionale Ancescao (da non confondere con quello proposto a San Marino). Questo lavoro è e sarà propedeutico all'analisi di quello proposto dall'Ancescao Nazionale. Ho potuto verificare di persona che non tutti i vari dirigenti delle nostre associate sanno cos'è lo statuto e di conseguenza viene applicato ad personam il suo contenuto.

COME NASCE UN 'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e le sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Questo concetto deriva dall'articolo 18 della Costituzione Italiana. Sono considerate associazioni di promozione sociale quelle riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. Al contrario non sono considerate associazione di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e altre che hanno finalità di tutela d'interessi economici specifici.

Un 'associazione di promozione sociale nasce mediante "LA MANIFESTAZIONE" di volontà di un gruppo di persone di aggregarsi per raggiungere uno scopo sociale pratico e previsto dal Codice Civile.

Tale volontà liberamente espressa in forma scritta costituisce l'atto costitutivo e a volte viene considerato anche statuto sociale.

Vi sono varie definizioni di Statuto le più importanti sono:

1. Lo statuto è quell'atto che regola la vita interna ed il funzionamento dell'associazione, nel rispetto delle norme inderogabili previste dal Codice Civile.
2. Lo Statuto è l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente/associazione, così come prescritto dalla legge. Per quanto riguarda l'analisi giuridica di atto costitutivo possiamo affermare che pur essendo un atto separato è parte integrante dello statuto.

Gli elementi fondamentali dello statuto sono:

1. La denominazione;
2. L'oggetto sociale;
3. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
4. L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati, anche in forma indiretta;
5. L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali come indicato nello statuto sociale;
6. Le norme sull'ordinamento interno devono essere ispirate a principi di democrazia e soprattutto di eguaglianza dei diritti tra tutti i soci;
7. I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
8. L'obbligo di redazione del rendiconto economico preventivo e consuntivo, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi preposti;
9. Le modalità di scioglimento dell'associazione;
10. L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di pubblica attività sociale.

Per meglio semplificare possiamo spiegare in termini più semplici i suddetti argomenti così come segue:

1. Costituzione - Durata – Sede- Finalità – Scopi - Strumenti, contengono le fonti (leggi) di ispirazione a cui occorre fare riferimento e, di conseguenza, sono essenziali. Le indicazioni obbligatorie cui fare riferimento sono: la legge 7/12/2000 n. 383, l'art. 5 del D.L. 04/12/1997 n° 460 e la Legge Regione Lombardia 1/2008.
2. Diritti e doveri dei soci: chiunque intenda aderire all'associazione deve fare richiesta scritta al consiglio direttivo su apposito modulo con il quale dichiara di condividere le finalità e l'accettazione dello statuto. Diritto dei soci è la partecipazione all'attività sociale in tutte le sue espressioni, dall'informazione, all'approvazione dello statuto, all'approvazione dei rendiconti economico-finanziari ecc. Dovere è quello di versare la quota associativa, collaborare gratuitamente alle varie attività associative, rispetto associativo. E' possibile, infine, chiedere il rimborso delle varie spese sostenute e documentate.

Le parti essenziali e sostanziali di uno statuto tipo sono:

Prima parte: norme giuridiche;

Seconda parte: norme comportamentali art.1,2,3,4,5,6,7 e 8;

Terza parte: organi sociali art.13,14,15,16,17,18,19,20,21;

Quarta parte: disposizioni finali art. 22,23,24,25,26,

Quinta parte: modalità d'approvazione.

Per una verifica di quanto sopra basta leggere qualsiasi statuto sociale in uso nelle varie associazioni.

Proviamo a fare un'analisi degli articoli più importanti:

CONSISTENZA

1. Patrimonio Risorse Finanziarie – Finanziamento – Avanzo di gestione e fondi di riserva. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario;
2. Risorse finanziarie: le associazioni di promozione sociale traggono le proprie risorse economico/finanziarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote contributi da parte degli associati;
 - b) Eredità e donazioni da enti pubblici e/o da privati;
 - c) Erogazioni liberali da parte degli associati o da terzi;
 - d) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - e) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'esercizio finanziario o esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno;

Norme comportamentali del Consiglio Direttivo sono:

1. Elaborazione del regolamento di attivazione dello statuto che dovrà essere sottoposto all'approvazione in occasione della prima assemblea generale;
2. Pubblicità degli atti, trasparenza, mezzi di conformità agli atti dell'associazione;
3. Rinvio a leggi: per tutto quanto non è specificamente indicato nello statuto si fa riferimento alle leggi che regolano la materia al riguardo;
4. Approvazione Assemblea: lo Statuto deve essere approvato dall'assemblea dei soci;

5. La perdita della qualifica di socio si ha quando non è versata la quota associativa, a seguito di provvedimenti disciplinari per comportamenti non consoni alla vita associativa o contrari alle vigenti leggi;
5. Il rendiconto preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno sociale con annesse relazioni d'indirizzo e contabile da parte degli organi preposti;
5. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno sociale con annesse relazioni d'indirizzo e contabile;
5. Fondi di riserva: gli avanzi di gestione nonché eventuali fondi di riserva non possono essere distribuiti e l'eventuale avanzo di gestione deve essere accantonato in misura del 20%; il resto va destinato al finanziamento delle attività istituzionali indicate da appositi progetti.

ORGANI

Organi sociali sono: Assemblea – Comitato di gestione – Presidente – Vice Presidente – Tesoriere – Segretario – Collegio dei revisori dei conti – Collegio dei probiviri;

Assemblea dei soci: è l'organo sovrano dell'associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Assume tutte le decisioni inerenti alla attività dell'associazione. Le convocazioni delle assemblee dovranno essere fatte, in prima convocazione, almeno 24 ore prima di quella in seconda convocazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso fisso all'albo della sede sociale, o con avviso informatico o altro mezzo almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione;

I compiti principali dell'assemblea sono:

- 1) Elaborare gli indirizzi generali dell'associazione;
- 2) Approvare i rendiconti di previsione e consuntivo;
- 3) Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei probiviri;
- 5) Effettuare proposte per le attività istituzionali;
- 6) Deliberare e modificare lo statuto;
- 7) Approvare gli eventuali regolamenti interni.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti nel libro dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria è convocata, altresì, quando ne facciano richiesta 1/10 (un decimo) degli iscritti o un terzo dei membri del direttivo ed è presieduta dal Presidente in carica.

L'**assemblea straordinaria** è regolare in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri, eletti fra i soci dall'assemblea. Non è compatibile la carica di consigliere del comitato di gestione con altre cariche pubbliche di qualsiasi genere. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. La convocazione del consiglio direttivo va fatta con avviso all'albo, con supporto informatico o con altro mezzo di divulgazione almeno 8 giorni prima della data prevista della riunione.

PRESIDENTE

Il presidente ha tutti i poteri conferitigli dall'assemblea. E' il legale rappresentante dell'associazione. Ha la firma disgiunta con il tesoriere sui conti correnti bancari. Conclude e sottoscrive atti pubblici e privati. Assume obbligazioni in nome e per conto dell'associazione. Può affidare parte dei suoi poteri a membri del comitato di gestione con specifica delega. In caso di assenza viene sostituito dal vice presidente. In caso di obbligazioni assunte e non rispettate, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome per conto dell'associazione.

PRESIDENTE DEI COORDINAMENTI PROVINCIALE E REGIONALE

Il presidente dei coordinamenti provinciale e regionale avviene mediante candidature provenienti da parte dei centri periferici associati. Ogni centro ha diritto alla candidatura di un proprio esponente all'incarico di presidente. L'elezione avviene ed è di competenza dell'assemblea provinciale e/o regionale.

VICE PRESIDENTE

Coadiuvava con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TESORIERE

Il tesoriere è il responsabile delle esecuzioni delle delibere finanziarie del consiglio direttivo.

SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva con il presidente e il consiglio direttivo nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento

dell'amministrazione dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' l'organo di controllo della contabilità e degli atti amministrativi; è formato da tre componenti eletti dall'assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea e interviene su eventuali controversie. I componenti degli organi dell'associazione svolgono la loro attività gratuitamente, sono in carica tre anni e sono rieleggibili.

SCIOGLIMENTO

E' compito dell'assemblea straordinaria deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione. Tale eventuale scioglimento è valido con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio o ad altra associazione analoga od a ente pubblico.

NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nello statuto si applicano le norme del codice civile, per quanto applicabili, ed eventualmente all'Associazione Nazionale Ancescao.

REGOLAMENTO

E' un atto amministrativo interno all'associazione che integra e non modifica lo statuto, serve soprattutto ad una interpretazione estensiva e complementare delle norme dello statuto con particolare riferimento al territorio. Il comitato di gestione potrà elaborare il regolamento di attuazione dello statuto che verrà sottoposto all'approvazione della prima assemblea utile;

CONCETTO DEI SOCI

Per socio si intende il proprio tesserato in regola con il pagamento annuale della tessera sociale.

Per il Coordinamento Provinciale, socio è ogni singola Associazione.

Per il Coordinamento Regionale, soci sono i vari coordinamenti, a cascata i vari centri o associazione.

Per l'Associazione Nazionale, socio è ogni coordinamento regionale e, a cascata, le varie associazioni periferiche.

La perdita della qualifica di socio si ha quando non viene versata la quota associativa, per provvedimenti disciplinari e per comportamenti non consoni alla vita associativa o contro la Legge.

Carate Brianza, li 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
(Fernando Mignogna)

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 460, dalla Legge Nazionale n. 383 del 7/12/2000, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni ed è aderente ad ANCeSCAO.

La suddetta adesione comporta –obbligatoriamente- l'adozione della tessera nazionale ANCeSCAO; essa dà diritto al Socio dell'Associazione di partecipare alle attività di tutti i Centri Sociali aderenti, ad eccezione di quelle attività riservate esclusivamente ai Soci del singolo Centro.

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede inAssociazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale e ricreativo – culturale.(aggiungere in base alle proprie finalità).

Art. 4 – ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione, momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione d' iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni d'indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d'autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d'incontri per reciproci scambi d'idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio.
- valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
- svolgere varie attività di volontariato;
- programmare e gestire servizi pubblici o parte di loro, in convenzione e accordo con le istituzioni locali, per decentrarli e migliorare la qualità della vita della comunità locale.
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

In particolare, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti - riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità assistenziali - per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti l'associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per le eventuali attività svolte in convenzione con enti pubblici, l'Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello avanti al Collegio dei Probiviri ovvero all'Assemblea dei soci, nel caso in cui il Collegio non sia stato istituito. L'Assemblea dei soci dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni socio, inoltre, ha diritto di recesso senza alcun onere. Il diritto di recesso è un diritto potestativo, esercitabile ad iniziativa unilaterale dell'interessato e non è subordinato al preventivo assenso del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro, avendo unicamente diritto al rimborso delle spese documentate relative a iniziative autorizzate dal Consiglio Direttivo

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probi Viri.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci, anche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti.

I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei trenta giorni successivi.

Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Collegio dei Probi Viri

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, non sono ammesse deleghe. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva i regolamenti interni e le convenzioni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, e il Collegio dei Probi Viri, organo facoltativo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei Soci.

Ogni Socio, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese. Non sono ammesse deleghe.

All'apertura d'ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) eletti fra i propri soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

D'ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti- per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero almeno il 10% dei Soci.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere e/o Contabile;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci o rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un Organo di controllo amministrativo ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità della contabilità, dei registri e redige verbali per ogni visita.

Controlla il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e predisporre apposita relazione da allegare al bilancio o rendiconto consuntivo stesso.

Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 27 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte la cariche elettive sono gratuite.

ART. 28 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, Collegio dei Probi Viri, se eletto, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.